

**DOCUMENTO A CURA DELLA  
COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Milano  
(Presidente Riccardo Bauer)**

**Gruppo di studio:**

**Myriam Amato, Franco Grasso, Fabio Mischi, Luisa Polignano,  
Barbara Premoli, Anna Maria Sanchirico, Tiziano Sesana (coor-  
dinatore), Fabio Vittori**

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubblica dell'aggiornamento del seguente Principio contabile nazionale:

**OIC 18 Ratei e risconti**

Oggetto principali osservazioni:

- questione costi sostenuti in un esercizio, ma interamente di competenza di esercizi successivi: si suggerisce di precisarne il trattamento
- valutazione dei ratei attivi: così come i crediti di cui sono espressione anche la svalutazione dei ratei dovrebbe transitare da un fondo svalutazione;

- valutazione dei risconti: si ritiene che i risconti, non essendo espressione di crediti o debiti, non siano soggetti a svalutazione (si tratta di conti accesi alle rimanenze);

Di seguito viene proposto il documento in consultazione con evidenza delle modifiche suggerite e relativo commento ove di rilievo o non intuitivo.

Milano, 13 giugno 2012

| Gruppo di Lavoro Commissione Principi Contabili dell'ODCEC di Milano |   |   |
|--|---|---|
| OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO OIC N. 18                                  |   |   |
| #  | Testo OIC con modifiche proposte  | Commento  |
|  | <b>Finalità del principio</b>   |   |
| 1.   | Il principio contabile OIC 18 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per i ratei e i risconti. In particolare, il principio definisce la nozione di rateo e risconto e fornisce i criteri per la loro <u>classificazione</u> , rilevazione, <del>classificazione</del> , valutazione nel bilancio d'esercizio nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.  | Modifica suggerita per seguire lo stesso ordine dell'indice   |
|  | <b>Ambito di applicazione</b>   |   |
| 2.   | Il presente principio è destinato alle <del>entità</del> società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.  | Per comprendere tutti i soggetti di cui all'art. 2217 C.C. e non solo.<br><br>Si ritiene necessario che il concetto di "entità" venga definito nell'OIC 11. |
| 3.   | <p>Nel caso in cui un altro principio contabile OIC disciplini una specifica tipologia di ratei e risconti, <del>si la società</del> applica quel principio specifico nel rispetto dei principi generali contenuti in questo documento.</p> <p>Le principali tipologie di ratei e risconti disciplinate in specifici principi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i ratei e i risconti derivanti da operazioni di locazione e compravendita con retrolocazione finanziaria (OIC 12);</li> <li>– i ratei ed i risconti derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (OIC 12);</li> <li>– i ratei e i risconti derivanti dalla contabilizzazione dei contributi pubblici (OIC 16);</li> <li>– i ratei e i risconti derivanti da operazioni in valuta estera (OIC 26).</li> </ul> <p>Il principio contabile si occupa anche della rilevazione in bilancio dei disaggi e aggi su prestiti, la cui disciplina completa è fornita nei principi contabili OIC 19 e OIC 20.</p> |   |

| #  | Testo OIC con modifiche proposte   | Commento |
|----|--|----------|
|    | <b>Definizioni</b>   |          |
| 4. | La rilevazione dei ratei e risconti è necessaria per assicurare il rispetto del principio della competenza in quelle operazioni che interessano un arco temporale <u>comune adi</u> -due o più esercizi consecutivi. L'entità dei ratei e dei risconti varia in ragione del tempo.   |          |
| 5. | <p>I ratei attivi misurano quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.</p> <p>-I ratei passivi misurano quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. I ratei attivi e passivi sono <u>assimilabili espressione</u> rispettivamente <u>adi</u> crediti e debiti <del>numerari</del>.</p>  |          |
| 6. | <p>I risconti attivi rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione <del>finanziaria</del> <u>numeraria</u> nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata ad uno o più esercizi successivi.</p> <p>I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione <del>finanziaria numeraria</del> nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi.</p> |          |
| 7. | Per ratei e risconti pluriennali s'intendono i ratei e i risconti relativi a due o più esercizi consecutivi; ad esempio, il disaggio e aggio su prestiti obbligazionari e altri differenziali di prezzo relativi a operazioni di finanziamento, il maxicanone iniziale del leasing finanziario.  |          |
|    | <b>Classificazione</b>   |          |
| 8. | <p>L'art. 2424 c.c. prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i ratei e i risconti attivi siano rilevati nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce D, con separata indicazione del disaggio sui prestiti;</li> <li>– i ratei e i risconti passivi siano rilevati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce E, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti.</li> </ul>   |          |

| #   | Testo OIC con modifiche proposte   | Commento |
|-----|--|----------|
| 9.  | <p>Per <del>le entità</del><del>società</del> che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c., comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la voce D dell'attivo (Ratei e risconti attivi) può essere ricompresa nella voce C.II dell'attivo (Crediti);</li> <li>– la voce E del passivo (Ratei e risconti passivi) può essere ricompresa nella voce D (Debiti).</li> </ul> <p>Nelle voci C.II dell'attivo e D del passivo sono separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.</p>  |          |
| 10. | La contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un rateo o risconto trova collocazione fra i proventi e i costi secondo la natura del rapporto economico sottostante.  |          |
| 11. | Se l'ammontare delle voci D) dell'attivo ed E) del passivo dello stato patrimoniale è apprezzabile, viene indicata la loro composizione nella nota integrativa secondo quanto previsto dall'art. 2427, comma 1, n. 7.  |          |
|     | <b>Requisiti per la rilevazione</b>  |          |
| 12. | Il sesto comma dell'art. 2424 bis c.c. definisce i requisiti per l'iscrizione di un rateo od un risconto; si legge infatti: <i>“Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo”</i> . |          |
| 13. | <p>Secondo quanto previsto dal sesto comma dell'art. 2424 bis c.c., la rilevazione di un rateo o di un risconto avviene quando sussistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo;</li> <li>– il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;</li> <li>– l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo.</li> </ul>  |          |

| #   | Testo OIC con modifiche proposte  | Commento  |
|-----|---|---|
| 14. | Non possono essere inclusi tra i ratei e i risconti, in quanto non vengono rispettate le condizioni sopraindicate, i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero nell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Ad esempio, crediti verso clienti e debiti verso fornitori per fatture da emettere e fatture da ricevere; interessi attivi e passivi, non ancora accreditati/addebitati, maturati a fine esercizio su depositi e conti correnti bancari o su crediti e debiti finanziari; debiti verso agenti e rappresentanti per provvigioni da corrispondere; debiti per utenze relative a periodi già scaduti alla data di bilancio le cui bollette sono emesse nell'esercizio successivo; crediti per premi da ricevere da fornitori. | Il gruppo di lavoro suggerisce di precisare il trattamento contabile di costi sostenuti in un esercizio ma interamente di competenza di esercizi successivi. La prassi contabile include, infatti, situazioni che non si riferiscono a costi "comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo" ma che richiedono un rinvio per competenza all'esercizio successivo. Ad esempio i costi per servizi sostenuti nel settore della moda per la realizzazione della collezione primavera-estate di competenza dell'esercizio successivo (servizi fotografici non inclusi fra le rimanenze ma rinviati con la tecnica dei risconti), i canoni bimestrali per utenze addebitati anticipatamente (canone fisso del bimestre gennaio-febbraio incluso nella bolletta addebitata a dicembre), il canone di locazione relativo al semestre gennaio-giugno, addebitato anticipatamente a dicembre. |
|     | <b>Rilevazione iniziale</b>   |   |
|     | <i>Ratei attivi e passivi</i>   |   |
| 15. | La rilevazione dei ratei attivi e passivi costituisce una scrittura di integrazione da effettuare alla data di riferimento del bilancio nell'ambito di quelle di assestamento. La rilevazione di un rateo è effettuata nei casi in cui il corrispettivo è contrattualmente dovuto in via posticipata rispetto alla prestazione. Pertanto, i ratei integrano i dati della contabilità in quanto consentono di imputare all'esercizio in chiusura quote di proventi o costi che avranno la loro manifestazione <del>finanziaria-numeraria</del> negli esercizi successivi.  |   |
| 16. | La contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un rateo trova collocazione fra i proventi e i costi secondo la natura del rapporto economico <u>sottostante</u> .  |   |
| 17. | Ad esempio se una <del>entità società</del> dà un bene a terzi in locazione il 1° novembre, pattuendo un canone da pagarsi in rate trimestrali posticipate, alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre) essa non ha incassato alcuna somma a titolo di canone, né ha iscritto in contabilità il credito riferito a tale canone; è tuttavia evidente che la rata trimestrale di canone con scadenza 31 gennaio è per due terzi di competenza dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. Pertanto, il relativo rateo attivo è rilevato in tale misura, con contropartita i ricavi del conto economico.   |   |
| 18. | I ratei attivi in quanto <del>espressione di assimilabili a</del> crediti sono rilevati al presumibile  |   |

| #   | Testo OIC con modifiche proposte   | Commento |
|-----|--|----------|
|     | valore di realizzo secondo i criteri previsti nell'OIC 15, cui si rinvia. I ratei passivi in quanto <del>espressione di assimilabili a</del> debiti, sono iscritti al loro valore nominale applicando i criteri valutativi previsti per i debiti nell'OIC19, cui si rinvia.  |          |
|     | <i>Risconti attivi e passivi</i>   |          |
| 19. | La rilevazione dei risconti attivi e passivi costituisce una scrittura di rettifica da effettuare alla data di riferimento del bilancio nell'ambito di quelle di assestamento. La rilevazione di un risconto è effettuata nei casi in cui il corrispettivo è pagato (o rilevato) anticipatamente rispetto alla prestazione. Pertanto, i risconti rettificano i dati della contabilità mediante lo storno di costi già sostenuti ma di competenza di esercizi futuri (risconto attivo) o di proventi già percepiti (o rilevati) ma di competenza di esercizi futuri (risconto passivo). |          |
| 20. | La contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un risconto trova collocazione a rettifica dei correlati proventi e costi già contabilizzati. La rettifica così attuata produce la diretta riduzione del <del>l'onere costo</del> o del provento originariamente rilevato in modo che, nel conto economico, emerga la sola quota di competenza dell'esercizio.   |          |
| 21. | Se un <del>entità a società</del> stipula un contratto di assicurazione con decorrenza 1° luglio pagando anticipatamente il premio annuale, la metà di questo premio è di competenza del successivo esercizio; pertanto al 31 dicembre <del>l'entità a società</del> iscrive un risconto attivo, con contropartita <del>le spese il costo per premio</del> di assicurazione.   |          |
|     | <b>Valutazione e rilevazioni successive</b>  |          |
|     | <i>Determinazione della quota di competenza</i>  |          |
| 22. | I ratei e i risconti si riferiscono a proventi e <del>oneri costi</del> la cui competenza è, <del>rispettivamente</del> , anticipata <del>eo</del> posticipata rispetto alla manifestazione <del>finanziaria</del> <u>numeraria</u> . L'importo dei ratei e dei risconti è determinato mediante la ripartizione del provento o del costo, al fine di attribuire <u>all'esercizio in corso solo</u> la quota parte di competenza <del>all'esercizio in corso e di rinviare l'altra quota al successivo o ai successivi esercizi.</del>  |          |
| 23. | Rispetto alla più ampia durata temporale del contratto, il periodo di competenza viene individuato computando i giorni decorrenti dall'inizio degli effetti economici fino alla data di chiusura dell'esercizio, e da questa data fino al termine degli effetti medesimi. In   |          |

| #   | Testo OIC con modifiche proposte  | Commento |
|-----|---|----------|
|     | sostanza, il «tempo» considerato per la determinazione dell'entità del rateo e/o del risconto da iscrivere per competenza è normalmente di natura fisico-temporale (c.d. criterio del «tempo fisico»).  |          |
| 24. | L'applicazione del criterio del «tempo fisico» ricorre tipicamente nei contratti di durata nei quali l'addebito dei relativi corrispettivi avviene per ricorrenti, uguali periodi (con rate trimestrali, semestrali, annuali, ecc.), uno dei quali è a cavallo di due esercizi consecutivi. Detto criterio si applica, ad esempio, per <u>le cedole dei</u> prestiti obbligazionari <del>con cedole semestrali</del> , per i <u>canoni relativi a</u> contratti di locazione <del>con canoni semestrali</del> , per i <u>premi dei</u> contratti assicurativi <del>con premi annuali</del> , nei casi in cui il periodo dei relativi addebiti, effettuati in via anticipata o posticipata, copra un lasso temporale a cavallo di due esercizi. In tutti questi casi, il parametro usualmente utilizzato per la determinazione dei ratei e dei risconti da rilevare per competenza, è funzione essenzialmente del tempo. |          |
| 25. | Tuttavia, il criterio del «tempo fisico» appare inadeguato nei casi in cui le prestazioni contrattuali rese o ricevute non abbiano contenuto economico costante nel tempo. Infatti, senza una valutazione strettamente economica delle prestazioni, tale da consentire una corretta ripartizione della componente di reddito (sia essa positiva o negativa) da iscrivere per competenza, l'applicazione del criterio del «tempo fisico», potrebbe ledere il principio della correlazione costi e ricavi e dunque <u>della</u> rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e economica dell' <del>entità società</del> .  |          |
| 26. | E' pertanto necessario adottare il criterio del «tempo economico» nei casi in cui la quota di costo o di provento imputabile all'esercizio non sia esattamente proporzionale al solo decorrere del tempo. Il concetto di «tempo economico» riflette i reali contenuti economici del fatto amministrativo, costituenti l'elemento essenziale per la ripartizione del valore imputabile a ciascun esercizio. L'utilizzo del criterio del «tempo economico» può riferirsi a limitati fatti gestionali: ad esempio, un contratto di locazione di un immobile che viene utilizzato per una parte dell'anno (come nell'ipotesi di un'attività alberghiera stagionale) e il relativo pagamento del canone copre un periodo annuale a cavallo di due esercizi.  |          |
|     | <i>Rilevazioni successive e recuperabilità del valore</i>   |          |
| 27. | Nel caso di ratei e risconti, in particolare per quelli pluriennali iscritti in precedenti esercizi, occorre verificare al termine di ciascun esercizio che le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. Pertanto, occorre effettuare una nuova valutazione per aggiornare il saldo a fine esercizio. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere  |          |



| #   | Testo OIC con modifiche proposte   | Commento  |
|-----|--|---|
|     | del tempo ma anche dell'eventuale realizzabilità/recuperabilità dell'importo iscritto in bilancio.   |   |
| 28. | Riguardo alla valutazione dei ratei attivi, ed <u>in</u> particolare per quelli pluriennali, <u>poiché sono espressione trattandosi</u> di crediti <del>numerari</del> , occorre aggiornare la valutazione secondo il presumibile valore di realizzo. Alcune circostanze che occorre considerare ai fini della stima di tale valore sono le eventuali perdite per inesigibilità o altre cause di minor realizzo. Se il valore di presumibile realizzo è inferiore al valore contabile del rateo attivo, <del>l'entità a società</del> rileva una perdita di valore nella voce B.10.d del conto economico in contropartita della <u>indiretta</u> riduzione del rateo attivo. | Così come i crediti di cui sono espressione anche la svalutazione dei ratei dovrebbe transitare da un fondo svalutazione successivamente portato a riduzione dei ratei.   |
| 29. | Per i ratei passivi, in quanto <u>espressione di</u> debiti <del>numerari per la parte maturata, non vi è una vera e propria valutazione a fine esercizio, rimanendo sono</del> esposti in bilancio <del>(come regola generale)</del> al valore nominale.  |   |
| 30. | Per quanto riguarda la valutazione dei risconti attivi pluriennali è necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato a questi costi <u>da differire</u> <del>ti</del> . Se tale beneficio è inferiore (in tutto od in parte) alla quota <u>a suo tempo</u> riscontata, occorre procedere a <u>riscontare il costo solo in misura pari al beneficio economico correlato</u> <del>e opportune rettifiche di valore. La società rileva una perdita di valore nella voce B.10.d del conto economico in contropartita della riduzione del risconto attivo.</del>   | Il gruppo di lavoro ritiene che i risconti, non essendo espressione di crediti o debiti, non siano soggetti a svalutazioni. Si tratta di conti accesi alle rimanenze e, in quanto tali, già di per sé sospendono costi e ricavi per la sola quota di competenza di esercizi successivi. |
| 31. | I risconti passivi rappresentano proventi <u>da differire</u> <del>ti</del> ad uno o più esercizi successivi e, come tali, normalmente, non pongono problemi di valutazione in sede di bilancio.   |   |
|     | <b>Disaggi e aggi</b>  |   |
| 32. | I disaggi e gli aggi costituiscono costi o proventi finanziari anticipati, derivanti dall'emissione di un prestito o altri titoli di debito a medio - lungo termine. I disaggi su prestiti originano dall'emissione al di sotto della pari. Gli aggi su prestiti originano dall'emissione al di sopra della pari.  |   |

| #   | Testo OIC con modifiche proposte   | Commento |
|-----|--|----------|
| 33. | Nel caso del prestito obbligazionario, il valore dei disaggi e degli aggi è determinato dalla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni emesse e il loro prezzo di emissione. <del>In altre parole, per</del> Nel caso de- i disaggi <del>si tratta di un mezzo per offrire obbligazioni ad un</del> tasso d'interesse effettivo <del>è superiore</del> più favorevole a quello nominale. Nel caso invece degli aggi il tasso di interesse effettivo è inferiore a quello nominale.   |          |
| 34. | L'iscrizione dei disaggi e degli aggi su prestiti (o altri titoli di debito), rispettivamente nelle voci D) dell'attivo (disaggio, sconto attivo) ed E) del passivo (aggio, sconto passivo), è prevista dall'art. 2424 che ne richiede la separata indicazione. Essi sono rilevati al netto delle quote di competenza imputate negli esercizi precedenti ed in quello al quale si riferisce il bilancio.   |          |
| 35. | Il codice civile prevede all'art 2426, comma 1, numero 7 che “il disaggio sui prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito”. La quota in diminuzione rappresenta la ripartizione nel tempo del costo o del provento finanziario contabilizzato all'atto dell'accensione del debito. Per quanto riguarda l'aggio, la quota in diminuzione riduce l'entità degli interessi passivi sul prestito da imputare al conto economico dell'esercizio.   |          |
| 36. | I disaggi e gli aggi su prestiti, nonché i relativi costi di emissione del prestito obbligazionario, sono differiti iscrivendoli rispettivamente tra i sconti attivi o i sconti passivi ed accreditati periodicamente secondo le modalità stabilite dal principio contabile OIC 19, cui si rinvia.   |          |
|     | <b>Altre tipologie di ratei e sconti</b>   |          |
|     | <i>Plusvalenze derivanti da operazioni di vendita di beni e concomitante retrolocazione in leasing finanziario (leaseback)</i>   |          |
| 37. | Il realizzo di plusvalenze su operazioni di vendita e concomitante retrolocazione del bene in leasing finanziario (ossia le cosiddette operazioni di “Sale and leaseback”) comporta, in ottemperanza al dettato dell'ultimo comma dell'art. 2425 bis c.c., l'iscrizione di dette plusvalenze tra i sconti passivi. L'imputazione graduale del sconto passivo nel conto economico avviene in base alla durata del contratto di leasing. Nei rari casi in cui emerga una minusvalenza dovuta ad un prezzo di vendita del bene retrolocato inferiore a quello di mercato alla data dell'operazione, la quale nel contempo sia compensata dal pagamento di canoni anch'essi inferiori a quelli di mercato, detta minusvalenza è iscritta |          |

| #   | Testo OIC con modifiche proposte  | Commento   |
|-----|---|--|
|     | tra i risconti attivi, e la sua imputazione nel conto economico avviene in proporzione ai canoni stessi. Entrambe le fattispecie sono disciplinate nell'OIC 12 a cui <del>quale</del> si rinvia.  |  |
|     | <i>Contributi pubblici</i>  |  |
| 38. | <p>I contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, ove non si segua il metodo <u>alternativo-raccomandato</u> di portarli a riduzione del costo stesso <u>ma si opti per il metodo alternativo dell'imputazione al conto economico tra gli Altri ricavi e proventi (voce A 5), sono imputati al conto economico tra gli altri ricavi e proventi (voce A 5), e per la quota non di competenza (l'ammontare non correlato ai costi per ammortamento)</u> sono rinviati agli esercizi successivi, attraverso l'iscrizione di un risconto passivo, <u>per la quota non di competenza dell'esercizio (l'ammontare correlato ai costi per ammortamento relativi ad esercizi successivi)</u>. Negli esercizi successivi, il risconto passivo è imputato a conto economico in proporzione alle quote di ammortamento della parte di costo <b>non</b> coperta dal contributo medesimo. La tematica dei contributi pubblici è disciplinata esaustivamente nell'OIC 16 a cui si rinvia.</p> | <p>Il gruppo di lavoro ritiene opportuno che il principio indichi quale raccomandato il metodo che prevede di portare i contributi a riduzione del costo dell'immobilizzazione materiale cui si riferiscono con indicazione in nota integrativa dei relativi effetti; ciò in quanto si ritiene che tale metodo garantisca:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. maggiore coerenza con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma;</li> <li>2. migliore comparabilità fra bilanci di diverse entità;</li> <li>3. migliore rappresentazione del risultato operativo lordo che altrimenti risulterebbe positivamente alterato applicando il metodo dell'imputazione al conto economico tra gli Altri ricavi e proventi.</li> </ol> <p>Per tale motivo si ritiene modificabile il presente paragrafo come a margine proposto.</p> |
|     | <b>Nota integrativa</b>   |  |
| 39. | <p>Con riferimento ai ratei e ai risconti, l'art. 2427, comma 1, richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” quando il loro ammontare è apprezzabile (numero 7); per composizione si intende una distinzione, qualitativa e quantitativa, dei ratei e dei risconti <b>classificati</b> all'interno delle due voci;</li> <li>– le variazioni intervenute nella consistenza <b>di dette delle</b> voci del passivo e dell'attivo (numero 4);</li> <li>– i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro (numero 1).</li> </ul>  |  |

| #   | Testo OIC con modifiche proposte  | Commento |
|-----|---|----------|
| 40. | <p>Ai sensi dell'art. 2423, comma 3, si considerano informazioni complementari da fornire nella nota integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'utilizzo del metodo del “tempo economico” per la rilevazione dei ratei e dei risconti e la motivazione della scelta effettuata;</li> <li>– se significativa, la ripartizione dei ratei e risconti con durata entro e oltre l'esercizio successivo nonché dei ratei e risconti con durata oltre i cinque anni.</li> </ul> |          |
| 41. | <p>Per le <del>entità</del>società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'articolo 2435-<i>bis</i> c.c. al comma 5, prevede l'omissione delle informazioni richieste dal n. 7 dell'art. 2427 circa la composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi”.</p>  |          |